

SCUOLA MATERNA

PARITARIA

FONDAZIONE G. ZUCCHI

CUSANO MILANINO

STATUTO

FONDAZIONE

ORIGINI

Art. 1

La Scuola dell'infanzia - ex Asilo Infantile - Fondazione Zucchi ebbe origine dal Legato Zucchi, di cui al testamento olografo del 29 giugno 1883 a favore del Comune di Cusano sul Seveso, successivamente modificato in Cusano Milanino.

Con decreto 24 novembre 1889 la Fondazione Zucchi venne eretta in Ente Morale: lo Statuto originario datato 26 giugno 1889, subì una prima modifica l'8 marzo 1908 - approvata con R.D. 15-5-1908 - ed un ulteriore aggiornamento in data 8 luglio 1958 da parte del locale Comitato dell' E.C.A.

In data 2 settembre 1977 viene nuovamente aggiornato lo Statuto ed approvato dal Comitato Regionale Di controllo Sezione di Milano nella seduta del 6 ottobre 1977 nr. 92716.

Con decreto 13071 del 10 luglio 2002 della Regione Lombardia viene trasformata in Ente Morale di Diritto Privato ed iscritta al registro delle Persone Giuridiche Private al nr. 1480 in data 15 luglio 2002 presso la Camera di Commercio di Milano.

Con decreto ministeriale 697 del 7 novembre 2005 del Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca, l' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia riconosce la Parità Scolastica alla Scuola Materna Fondazione G. Zucchi.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 2

L'Ente ha la natura giuridica di Fondazione soggetta alla disciplina degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, denominata Fondazione G. Zucchi, con sede in Cusano Milanino - via XXIV Maggio n. 6

Art. 3

La Fondazione gestisce una Scuola dell'infanzia paritaria, ha durata illimitata, non si prefigge fini di lucro ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale del Comune di Cusano Milanino.

Ha lo scopo di accogliere, secondo il calendario stabilito dal regolamento interno, i bambini di entrambi i sessi in età prescolare del comune di Cusano Milanino e, nel caso vi siano posti disponibili, anche bambini provenienti da altri comuni limitrofi, provvedendo alla loro educazione ed istruzione, morale e culturale, nei limiti consentiti dalla loro età.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 4

I bambini ammessi alla Scuola dell'infanzia non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione primaria e dovranno aver ottemperato alle vaccinazioni di legge.

Apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza. Nella Scuola è vietata ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento tra i bambini.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 5

Sono organi della Fondazione :

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6

La Scuola Materna Zucchi è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di sette membri, compreso il Presidente.

- Quattro membri sono nominati dal Consiglio Comunale - due in rappresentanza della Civica Amministrazione e due da scegliere tra gli iscritti nell'elenco dei Benefattori della Scuola;
- tre membri sono nominati dai genitori degli alunni;

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni, fatta eccezione dei rappresentanti dei Genitori, la cui nomina dovrà essere effettuata ogni anno.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti.

Art. 7

Non possono far parte del Consiglio, se nominati decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché i dipendenti in servizio della Fondazione o coloro che abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato, e, in genere, coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione. Non possono appartenere al Consiglio di Amministrazione persone unite tra loro da vincoli di parentela entro il terzo grado.

In detti casi di incompatibilità va escluso l'eletto meno anziano.

Non possono inoltre far parte del Consiglio di Amministrazione persone aventi rapporti di interesse privato o vertenze con la Scuola.

Art. 8

Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

- delibera i regolamenti del personale, quelli relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti al funzionamento della scuola,
- assume, sospende, licenza il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N-L. di categoria e dal regolamento organico del personale
- delibera le convenzioni con enti pubblici e privati
- delibera su contratti di locazione, fornitura e somministrazione
- delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e lasciti
- delibera l'alienazione di beni immobili patrimoniali, alle condizioni di cui all'art 17 - comma 2 - del decreto legislativo 207/2001, con il voto favorevole di almeno cinque dei suoi componenti
- delibera l'importo delle rette di frequenza
- approva il bilancio
- delibera in ordine ad eventuali modifiche dello statuto con il voto favorevole di almeno cinque dei suoi componenti
- nomina al proprio interno il Presidente ed il Consigliere Anziano
- conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
- adempie infine a tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

Art. 9

Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno quattro dei suoi componenti e comunque almeno due volte l'anno per approvare il bilancio e per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico successivo.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitare a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno 24 ore prima al domicilio reale ed effettivo dei consiglieri, o, comunque, portato a conoscenza dei consiglieri stessi con altro mezzo idoneo, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Le adunanze del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dal presente statuto, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti
Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a discrezione del Presidente.
Le deliberazioni relative a questioni concernenti persone debbono essere prese sempre con voto segreto.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente in sua assenza dal Consigliere Anziano e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di nomina e, a pari anzianità di nomina, al più anziano di età
Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio o esperti, che interverranno a titolo consultivo, senza diritto di voto.
Di ogni riunione verrà redatto, su apposito libro e a cura del Segretario, il relativo verbale.
Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Ogni Consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

Art. 10

Sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione il Presidente deve richiedere alle amministrazioni ed agli organi interessati le nomine di propria competenza, secondo quanto previsto dal presente statuto, al fine di poter procedere al rinnovo del Consiglio.
Il Consiglio scaduto rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti

Art. 11

I componenti del Consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento medesimo.
Le dimissioni di un membro del Consiglio di amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti posti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione delle dimissioni stesse.
Nel caso di cui il Consiglio deliberi l'accettazione delle dimissioni, il Presidente ne dà immediato avviso all'organo o all'autorità competente affinché proceda alla designazione del nuovo consigliere.
Con la medesima modalità si procede in caso di morte, di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni e nel caso di decadenza di un membro del Consiglio stesso.
Il Consigliere nominato in sostituzione resta in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio.

Art. 12

Le funzioni di Amministratore sono gratuite.

Art. 13

Sono considerati Benefattori gli Enti, le Ditte e le persone fisiche che versino, anno per anno, un'obolazione non inferiore a un terzo della retta annuale.

PRESIDENTE

Art. 14

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza è presieduto dal consigliere più anziano d'età ed elegge nel proprio seno il Presidente.
Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio.
Le funzioni del Presidente in caso di assenza od impedimento sono demandate al Consigliere anziano e, in assenza di entrambi, al Consigliere più anziano di nomina e a pari anzianità di nomina, al più anziano di età.

Art. 15

Il Presidente del Consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni a lui conferite dalle legge e dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio di amministrazione, nei limiti individuati dal Consiglio stesso con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio medesimo, firma gli atti e quanto

occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.
Nei casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti attinenti l'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio, da sottoporre alla successiva ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Art. 16

Le funzioni del segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal segretario dell'Ente. Assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione delle quali redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente, cura gli aspetti amministrativi dell'Ente, custodisce gli atti ed i documenti dell'amministrazione.
Il Segretario ha la responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria.
Il Segretario risponde del proprio operato direttamente al Presidente ed opera secondo le sue direttive.

PATRIMONIO – ENTRATE - ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 17

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà, come specificato qui di seguito

a) Beni stabili – Fabbricato sito in Via XXIV Maggio n.6 (angolo Via Erba – Lecco) valore di perizia	€ 990.461,04
b) Beni mobili – di proprietà	€ 11.647,43
Totale	€ 1.002.108,47

Esso potrà essere incrementato:

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 18

La Fondazione adempie i suoi scopi:

- con le rendite del patrimonio;
- con le rette degli alunni;
- con i contributi di Enti pubblici o privati ed in genere con le elargizioni destinate all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente attribuite all'incremento del patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 19

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Gli adempimenti contabili sono disciplinati in apposito regolamento

Art. 20

Il servizio di esazione e di cassa è affidato alla Tesoreria convenzionata.
Il mandato di pagamento non costituisce titolo legale di scarico per il Tesoriere:

- se non è munito dalla firma del Presidente, o chi ne fa le veci, e dal Segretario;

Art. 21

Circa i titoli di idoneità del personale dirigente ed insegnante valgono le disposizioni delle leggi e dei regolamenti relativi.

ESTINZIONE - LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

In caso di estinzione dell'Ente, dichiarata al verificarsi e secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, il patrimonio della Fondazione, che residuerà ultimata la fase di liquidazione, sarà devoluto ad altro Ente/Istituzione con finalità analoghe, preferibilmente con sede nel comune di Cusano Milanino.

Art. 23

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di persone giuridiche private legalmente riconosciute.

Approvato con Decreto Regionale nr. 4281 del 17.05.2012